

Domanda di insinuazione al passivo fallimentare – Cass. n. 10977/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - creditori privilegiati - Società professionali - Credito per prestazioni professionali - Ammissione al passivo - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. - Spettanza - Condizioni.

La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10977 del 26/04/2021 (Rv. 661182 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod. Civ. art. 2232](#), [Cod. Civ. art. 2233](#), [Cod. Civ. art. 2751 2](#), [Dlgs 14 2019 art. 206](#)